

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2019
ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.  - immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  - abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;  - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  - abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015)  - pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale per categoria.	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.	4,0 per mille
ALIQUOTA ORDINARIA:  a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7,6 per mille ALLO STATO E 0,9 PER MILLE AL COMUNE)</u> f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. ed alle condizioni previste dalle Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015 e sempre che la stessa non risulti locata ;	8,5 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
AREE EDIFICABILI. unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: • il comodante deve risiedere nello stesso comune;	7,6 per mille  7,6 per mille (riduzione del 50% sulla base imponibile)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;</li> <li>• il comodato deve essere registrato.</li> </ul>	
NO LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9	
TERRENI AGRICOLI	<b>ESENTI</b>